

Consiglio degli Orfanotrofi e del
Pio Albergo Trivulzio di Milano

2

Regolamento Generale Amministrativo

Trattamento economico
del Personale

Deliberazione Consigliare 8 maggio 1957 N.° 7

Il Consiglio, vista la nota prefettizia 20/4/57 n.°29267 Div. 5ª recante le osservazioni alla deliberazione consigliere 10/12/1956 in atti 212/54 ritenute che le due osservazioni :

- a) quanto alla errata qualifica di ragioniere applicato contabile è pienamente giustificata.
- b) e quanto alla posizione del Sig. Mario Giardini è necessario specificare che esso conserva ad personam il posto corrispondente al ragioniere di sezione, in quanto nella copia della deliberazione consigliere 10/12/56, inviata alla Prefettura, per un inspiegabile errore di scritturazione è la detto che i posti di ragioniere di sezione fossero tre anziché due;

Il Consiglio, tutto ciò visto e ritenuto a perfezionamento della sopra citata deliberazione, ne approva il nuovo testo come segue:
"Il Consiglio, preso in esame l'organico dell'Ufficio di Ragioneria, attualmente costituito da:

- 1 Ragioniere Capo
- 2 Ragionieri di Reparto
- 2 Ragionieri di Sezione
- 3 Ragionieri

ritenuto che la sezione non ha funzioni particolari da classificare una corrispondente categoria in tabella, e pertanto può essere soppressa;
ritenuta la necessità di ripristinare la categoria degli applicati contabili, ai quali affidare normalmente compiti di minore responsabilità;
viste il rapporto 4/12/1956 del Ragioniere Capo,

- d e l i b e r a**
- a) di sopprimere, dalla data odierna, la categoria dei ragionieri di Sezione,
 - b) di istituire la categoria degli applicati contabili in numero non superiore a due, purchè l'attuale organico complessivo non venga aumentato;
 - c) di mantenere attualmente ad personam al Sig. Mario Giardini, sin'ora coprente uno dei due posti di ragioniere di sezione, il trattamento economico corrispondente.

In caso si rendesse scoperto un posto di ragioniere, il nuovo sostituto verrà assunto con la qualifica di applicato contabile.

IL PRESIDENTE
fto Mauri

IL SEGRETARIO GENERALE
fto Buzzetti

CAPITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. ⁵³ ~~64~~ ⁵⁶

Gli stipendi, i salari spettanti a tutti i dipendenti ed il numero dei posti di ruolo in pianta stabile risultano dalle tabelle organiche annesse al presente regolamento.-

Gli stipendi ed i salari risultanti dalle tabelle organiche sono corrisposti in rate mensili posticipate.-

Art. ⁶⁰ ~~65~~ ⁵⁷

Gli stipendi ed i salari risultanti dalle annesse tabelle sono pagati previa detrazione, in quanto vi siano soggetti delle trattenute per i fondi di previdenza, di assistenza, e di pensione. - ~~posticipate~~ -

Gli stipendi e salari iniziali, ~~salvo le eccezioni di cui alle sezioni annesse al presente regolamento,~~ sono suscettibili di aumenti periodici nella misura di un decimo dello stipendio iniziale in numero di sette così distribuiti : un primo scatto biennale, quattro successivi scatti triennali e altri due scatti quinquennali.-

Gli aumenti periodici decorrono dalla data di assunzione in servizio o di nomina del grado .-

La decorrenza degli aumenti periodici si computa al primo del mese quando la maturazione avvenga entro il quindici dello stesso mese: in caso diverso al primo del mese successivo .-

Art. 66

provvisoria

Nel caso di nomina a posti di grado superiore gli aumenti già conseguiti veranno mantenuti nella loro misura; quelli in corso, il cui periodo di maturazione non verrà interrotto, ed i successivi fino a raggiungere i sette, saranno liquidati sulla base dello stipendio o salario assegnato al nuovo posto. - L'ultimo aumento dovrà essere corrisposto nella misura necessaria a raggiungere lo stipendio o salario massimo assegnato al nuovo posto. -

Art. 67

Il servizio prestato presso altre Amministrazioni Pubbliche non può essere riconosciuto a favore del personale agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici degli stipendi e dei salari. -

Il servizio prestato presso la stessa Amministrazione precedentemente alla nomina a posto di ruolo in qualità di provvisorio, avventizio o straordinario nello stesso grado od analogo, ove non vi sia stata interruzione tra il detto servizio e la nomina a posto di organico, è riconosciuto agli effetti dell'anzianità, e degli aumenti periodici di stipendio. -

Art. 68

Agli effetti dell'anzianità utile per il computo degli aumenti periodici di stipendio o di salario, saranno considerati utili come servizio prestato presso l'Amministrazione, i periodi di servizio militare trascor-

si in reparti combattenti e le ricompense a valor militare per fatti di guerra giuste le vigenti disposizioni di legge .-

Le concessioni di cui al presente articolo verranno accordate su domanda documentata dall'interessato.-

Art. ⁶¹ 69

Per il personale femminile collegiato di età inferiore agli anni 21 , lo stipendio o salario stabilito dalle annesse tabelle organiche per tale personale, sarà soggetto ad una decurtazione percentuale del 10%.-

Art. ⁶² 70

Il Consiglio di Amministrazione determinerà annualmente la valutazione degli assegni in natura fruiti dal personale femminile collegiato sia agli effetti di contributi di previdenza e di assistenza, sia agli effetti della corresponsione in contanti in caso di assenza ~~ingiustificata~~ giustificata, dal convitto per malattia, congedo, riposi, permessi ecc.

Art. ⁶³ 71

Quando un dipendente disimpegni mansioni di grado superiore , avrà diritto ad un speciale compenso per i giorni di supplenza oltre il trentesimo giorno .- Tale compenso sarà pari alla differenza fra ~~il suo~~ ^{lo} stipendio o salario ^{iniziale} pensionabile percepito dal supplente nel suo posto di ruolo e quello iniziale assegnato al posto superiore.-

Art. ^{71 64} 72

Il lavoro straordinario é solo ammesso in casi eccezionali per fare fronte a compiti che non possono in alcun modo essere éspletati durante il normale lavoro e per un periodo stabilito previa autorizzazione del Presidente, - *tutti con i consiglieri delegati* -

Il lavoro straordinario é compensato in ragione oraria di $1/2000$ dello stipendio annuo o di $1/2400$ del salario annuo con una maggiorazione del 25% oltre la indennità di caro-vita nei limiti di legge.-

Per il personale femminile collegiato verrà compresa anche la valutazione degli assegni in natura pensionabili.-

Le eventuali prestazioni straordinarie saranno in dividualmente compensate solo dopo che risulti compiuto il minimo di ore settimanali di servizio.-